



COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 2326 DEL 23/06/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DI ILIAD ITALIA S.P.A. SU TERRENO SITO NEL COMUNE DELLA SPEZIA (SP), SALITA AL PIANO SNC (N.C.T. FG. 63, MAPP. 726)– ARTT. 44 E 49 D.LGS N.259/2003, L.R. N.10/2012, L. 241/90. OPERATORE: ILIAD ITALIA S.P.A.

Il compilatore : Lucia Matteucci

IL DIRETTORE

Premesso:

- che la Soc. Iliad Italia S.p.A. con prot. n. 59878 del 22.04.2026 ha presentato istanza di autorizzazione per installazione di stazione radio base per rete di telefonia mobile su terreno sito nel Comune della Spezia (SP), in Salita al Piano snc (N.C.T. Fg. 63, Mapp. 726), ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003 (ex art. 87 Codice 2003)

- che con comunicazione, prot. n. 63855 del 29.04.2026, è stata indetta Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di seguito elencati:

- Comune della Spezia C.d.R. Ambiente;
- Comune della Spezia C.d.R. Progetti Speciali
- Comune della Spezia C.d.R. Programmazione Territoriale
- Comune della Spezia Ufficio Geologico
- Regione Liguria - Settore difesa del Suolo La Spezia
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Regione Liguria;
- ARPAL;
- Azienda ASL N. 5^ Spezzino

- che entro il 06/05/2026, termine concesso per la richiesta, da parte degli Enti partecipanti, di eventuali integrazioni documentali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 7 L. 241/90, sono pervenute le seguenti istanze:
 - Comune della Spezia Ufficio Geologico - prot. n. 67097 del 06/05/2026;
 - Comune della Spezia CdR Progetti Speciali – prot. n. 67172 del 06/05/2026
- che con nota prot. n. 0221724 del 07/05/2026 è pervenuta dalla Regione Liguria Settore Difesa del Suolo, richiesta di integrazione documentale, la cui acquisizione agli atti viene ratificata con il presente provvedimento;
- che le predette richieste sono state trasmesse al progettista incaricato in data 08/05/2026, prot. n. 68654, ai fini della predisposizione degli elaborati conseguenti alle suddette;
- che con nota prot. n. 75016 del 20/05/2026 sono state acquisite le integrazioni trasmesse dal progettista e che le stesse sono state inoltrate agli Enti competenti con nota prot. n. 76557 del 22.05.2026;
- che Azienda ASL N. 5^a Spezzino, in data 06.05.2026, con nota prot 177666, ha comunicato di non dover esprimere il proprio parere in merito;
- che il C.d.R. Programmazione Territoriale (Ufficio Paesaggio), con nota prot. 86939 del 12.06.2026, ha trasmesso la relazione tecnica illustrativa e ha comunicato che la Commissione per il Paesaggio nella seduta del 11/06/2026 verbale n. 6 ha espresso in merito il seguente parere favorevole con prescrizioni:

"La CLP, preso atto delle opere aggiuntive costituite da due gabbionate in rete metallica e pietrame necessarie al contenimento del terreno, ritenuto di confermare le prescrizioni già impartite nella seduta del 6/12/2023 afferenti il precedente progetto, esprime parere favorevole prescrivendo quanto segue.

 - la pietra da inserire nella gabbionate sia del tipo "calcare della Falda Toscana tipica della zona"*
 - Le gabbionate dovranno essere inserite nel progetto, rappresentate in vista, pianta e sezione, il tutto quotato*
 - Dovranno essere rappresentate al dettaglio le opere di mitigazione del palo, come peraltro già prescritto in sede del precedente progetto, inserendo nel progetto le essenze d'alto fusto (specie, posizionamento e sesto di impianto) da scegliere fra quelle della cenosi naturale dei luoghi (es Cerro, Corbezzolo)*
 - Dovranno essere rappresentata la mascheratura vegetazionale della recinzione da attuare mediante piantumazione di essenze a di basso fusto (specie e posizionamento) da scegliere fra quelle della cenosi naturale dei luoghi (es Mirto, lentisco, alloro ecc)*
 - Le gabbionate sul sentiero devono essere posizionate in modo che il fronte esterno sia in continuità al muro di contenimento di monte rispetto al sentiero senza creare restringimenti*

Alle condizioni contenute negli elaborati progettuali, debitamente integrati come sopra, la CLP ritiene che l'intervento risulti coerente con la normativa del PTCP e quindi assentibile perché non in contrasto con le condizioni di tutela del vincolo paesaggistico in essere sulla zona nonché con i valori paesaggistico-ambientale della zona collinare costiera di riferimento.

Si prescrive che TUTTI gli elaborati vengano aggiornati secondo quanto sopra prescritto e che la colorazione delle tavole di raffronto sia realizzata con classico il rosso/giallo ricorrente per il disegno edile.

Per ultimo si ritiene che tutti gli elaborati modificati ed integrati come sopra potranno essere acquisiti, verificati ed approvati dall'Ufficio Tecnico senza necessità di un successivo riesame da parte della CLP". Codesta Soprintendenza dovrà rendere il proprio parere entro quanto indicato dal CDR Amministrativo Legale nell'ambito della Conferenza dei servizi indetta con prot. 63855 del 29/04/2026, con la quale sono stati inoltrati anche gli elaborati progettuali";

- che ARPAL, con nota prot. n. 17566 del 10.06.2026, ha confermato integralmente quanto già espresso con precedente nota prot. n. 31071 del 14.10.2025, precisando che il contributo istruttorio deve intendersi favorevole nei termini e con le prescrizioni ivi contenute, come già attestato nella relazione tecnica allegata alla medesima nota prot. n. 31071 del 14.10.2025, dalla quale si evince il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003;

- che il C.d.R. Ambiente, in data 17.06.2026, con nota prot. 89455, ha comunicato di *"uniformarsi al parere espresso da Arpal con propria nota protocollo U.0017566 del 10.06.2026, registrato a protocollo comunale n. 89215 del 17.06.2026";*

- che il C.d.R. Progetti Speciali, con nota prot. n.86946 del 12/06/2026, ha espresso parere favorevole con prescrizioni rilevando che *"Preso atto della documentazione integrativa pervenuta e valutata la tipologia dell'intervento proposto, per quanto concerne gli aspetti edilizi non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione delle opere previste. Si evidenzia che l'intervento si discosta da quanto già autorizzato con Determinazione conclusiva n. 122 del 18/01/2024, il cui titolo risulta ormai scaduto, limitatamente alle opere di contenimento previste a monte e a valle dell'opera. Restano fatti salvi gli eventuali pareri, nulla osta e determinazioni di competenza degli Enti e/o Servizi coinvolti nel procedimento.*

A seguito della conclusione positiva del procedimento con il rilascio del Provvedimento Conclusivo la pratica edilizia dovrà essere integrata, sul portale IOL del Comune della Spezia (prot 63855, Anno 2026, C.F. RCCFNC70C03B990Z), con gli eventuali elaborati aggiornati a seguito dei pareri espressi da parte degli Enti e/o Servizi coinvolti.

Preso atto che

- che Regione Liguria Settore Difesa Suolo con nota prot. 282297 del 12.06.2026 ha comunicato che *"Facendo seguito alle integrazioni inviate in data 22.05.2026 al n. 76557 e acquisite al protocollo regionale in data in data 25.05.2026 al n. 249081 relative alla Conferenza di Servizi trasmessa in data 25.04.2026 al n. 63855/2026 e acquisita al protocollo regionale in data 30.04.2026 al n. 210929;*

Con la presente tenendo conto che le opere in oggetto ricadono in area classificata a suscettività al dissesto alta Pg3b ai sensi della NTA Piani di Bacino e che per le nuove opere previste in variante non è stato trasmesso l'Allegato 1, documento vincolante ai sensi dell'art. 16, comma 3-quater, delle N.T.A. dei Piani di Bacino, si ritiene che non sussistono le condizioni per valutare l'intervento proposto";

- che Ufficio Geologico con nota prot. 87404 del 13.06.2026 ha comunicato che *"considerata la nota di Settore Difesa del Suolo La Spezia – Regione Liguria, pervenuta al*

protocollo comunale n. 86895 del 12/06/2026; considerato inoltre che la Relazione Geologica non presenta documentazione fotografica delle n. 2 prove penetrometriche eseguite e non è stata indicata l'ubicazione cartografica dell'ammasso roccioso oggetto di caratterizzazione geomeccanica, come richiesto con nota protocollo n. 68654/2026 del 08/05/2026 dall'ufficio scrivente; Richiamata la normativa vigente art. 16 comma 3-quater, 3-quinquies delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 20 – Golfo della Spezia, che prevede per gli interventi ricadenti in area classificata P3b - aree potenzialmente instabili interessate da suscettibilità da dissesti di natura geomorfologica elevata delle Mappe PAI dissesti – pericolosità, subsidenza dell' Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale l'ammissibilità di nuovi interventi è subordinata all'esecuzione di indagini di maggior dettaglio i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato 1 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 20 – Golfo della Spezia. Tale documentazione è necessaria per ottenere il parere vincolante dell'Ufficio Regionale competente; tale parere, per gli interventi sottoposti anche al regime del vincolo idrogeologico, ai sensi del RD n. 3267/1923 e della L.R. n. 4/1999, deve essere acquisito preventivamente dall'Autorità competente al rilascio del relativo titolo abilitativo; si ritiene non sussistano le condizioni per valutare l'intervento proposto”;

Considerato che, come si evince dai pareri espressi dalla Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo e dall'Ufficio Geologico nelle note sopra richiamate, le criticità rilevate attengono a elementi essenziali del quadro conoscitivo necessario a valutare la sicurezza e la compatibilità dell'intervento, e che tali informazioni risultano determinanti ai fini del corretto svolgimento dell'istruttoria in un ambito caratterizzato da elevata suscettività al dissesto, con conseguente necessità di un livello di approfondimento tecnico adeguato e completo ai fini delle valutazioni di compatibilità idrogeologica;

Ritenuto che l'attuale incompletezza documentale non consente di disporre di un livello di approfondimento tecnico idoneo a supportare le necessarie valutazioni di compatibilità idrogeologica, con conseguente impossibilità di addivenire ad una conclusione favorevole;

Preso atto che il progettista incaricato, con nota prot. n. 89419 del 17.06.2026, ha già trasmesso la documentazione relativa alle criticità evidenziate nel parere della Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo sopra richiamato in quanto il predetto parere era stato trasmesso direttamente anche al professionista dalla stessa Amministrazione regionale;

Dato atto

- che la suddetta documentazione è stata acquisita agli atti del procedimento e che la stessa sarà oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, unitamente alle eventuali ulteriori documentazioni che gli istanti riterranno di formulare a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità.
- che, per quanto riguarda i restanti soggetti coinvolti nel presente procedimento, non avendo reso le pertinenti determinazioni entro il termine di cui al comma 2 lett. c) dell'art.14bis legge 241/90, la mancata comunicazione di quanto sopra equivale ad assenso senza condizioni;

Adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14bis legge 241/90 e s.m.i, come sopra indetta e svolta, che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, di cui all'art.10 bis L.241/90.

Pertanto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente Determinazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

In caso di mancata presentazione di osservazioni nel termine sopra indicato, ovvero qualora le osservazioni eventualmente presentate non siano ritenute idonee al superamento dei motivi ostativi rilevati, la presente determinazione produrrà gli effetti del provvedimento conclusivo negativo del procedimento, con conseguente rigetto dell'istanza.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il provvedimento conclusivo negativo, una volta divenuto efficace, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo S.U.A.P., sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 23/06/2026

Il Dirigente – Amministrativo Legale

Simone Cananzi